

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1568

Vol. 1972/0216

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1568 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967
che fissa le restrizioni alla produzione per gli amidi, fecola ed il
quellmehl

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1568 def.

RELAZIONE

Per l'adesione alla Comunità europea di nuovi Stati membri un adattamento del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, è necessario per le seguenti ragioni :

1. Le restituzioni alla produzione di cui al regolamento sopra indicato sono uguali alla differenza fra il prezzo d'entrata del prodotto di base che entra nella fabbricazione del prodotto amilaceo e 6,80 u.c./100 kg per il frumento tenero ed il granturco da un lato e 8,30 u.c./100 kg per le rotture di riso dall'altro. Nei nuovi Stati membri, l'importo di queste restituzioni deve essere corretto in modo proporzionalmente uguale alla differenza esistente fra i prezzi fissati per detti prodotti nei nuovi Stati membri ed i prezzi comuni. Tale differenza è colmata da importi compensativi.
2. Per quanto riguarda il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido e del quelmehl, l'Irlanda ed il Regno Unito si approvvigionano attualmente al livello del mercato mondiale. La situazione di tale mercato induce a fissare, per i due Stati membri interessati, il prezzo d'approvvigionamento per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido e del quelmehl a 6,30 u.c./100 kg, sia a un livello inferiore a quello valido per gli altri Stati membri (6,80 u.c./100 kg).

Dato il differente prezzo di approvvigionamento in Irlanda e nel Regno Unito per il granturco destinato all'industria dell'amido, è quindi opportuno adattare l'articolo 2 del regolamento n. 371/67/CEE.
3. Dovendo essere mantenuto un equilibrio fra l'amido di granturco e la fecola di patata bisogna adattare, per l'Irlanda ed il Regno Unito, il prezzo da riscuotere dal produttore di patate per la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di 100 kg di fecola

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967
che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il
quellmehl
-- -- --

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica di nuovi Stati membri, firmato il 22
gennaio 1972 (1) in particolare l'articolo 153 dell'atto allegato vi,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo l'articolo 57 dell'atto, per la fissazione del
livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi diversi dai
prezzi d'intervento, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura
richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della
differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo;

considerando che il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio del 25 luglio
1967 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../.. (3) ha fissato
le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl; che
nel calcolo dell'importo di dette restituzioni si è tenuto conto, soprattutto,
del livello dei prezzi comuni; che nei nuovi Stati membri l'importo di dette
restituzioni deve essere corretto in modo proporzionalmente uguale alla
differenza esistente tra i prezzi fissati in detti Stati membri ed i prezzi
comuni; che tale differenza è colmata con degli importi compensativi; che è
quindi opportuno nel calcolo dell'importo delle restituzioni alla produzione
per i nuovi Stati membri sottrarre l'importo compensativo; che, inoltre, per
quanto riguarda il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido e del
quellmehl l'Irlanda ed il Regno Unito si approvvigionano sinora ai prezzi sul
mercato mondiale; che la situazione del prezzo del mercato mondiale del grano-
turco conduce a fissare, fino alla fine della campagna attuale, per i due Stati

(1) G.U. n. L 73 del 27. 3.1972, pag. 5;
(2) G.U. n. 174 del 31. 7.1967, pag. 40;
(3) G.U. n. del pag.

membri interessati, la restituzione alla produzione a un importo tale che il prezzo del granturco utilizzato dall'industria dell'amido sia portato a 6,30 unità di conto per 100 chilogrammi; si deve quindi tener conto di tale situazione per questi due nuovi Stati membri qualora si debbano limitare le restituzioni in caso di variazioni sensibili e persistenti dei prezzi mondiali; considerando che, per determinare l'importo della restituzione alla produzione della fecola di patate nei nuovi Stati membri, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento n. 371/67/CEE;

considerando che bisogna determinare per l'Irlanda ed il Regno Unito la somma che è opportuno aggiungere, fino alla fine della campagna attuale, alla restituzione alla produzione per la fecola di patate applicabile in detti nuovi Stati per garantire che i produttori di patate beneficino in definitiva della restituzione versata al produttore di fecola;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio è completato dai seguenti paragrafi :

- " 4. Fino alla fine del periodo transitorio in nuovi Stati membri concedono una restituzione alla produzione per il grano tenero destinato alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo di entrata del grano tenero, diminuito dell'importo compensativo fissato per tale prodotto, e 6,80 unità di conto.
5. Fino alla fine del periodo transitorio la Danimarca concede una restituzione alla produzione per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo d'entrata del granturco, diminuito dell'importo compensativo fissato per tale prodotto, e 6,80 unità di conto.
6. Fino al 31 luglio 1973, l'Irlanda ed il Regno Unito concedono una restituzione alla produzione per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo di entrata del granturco, diminuito dell'importo compensativo fissato per tale prodotto, e 6,30 unità di conto.

.../...

7. Fino alla fine del periodo transitorio, i nuovi Stati membri concedono una restituzione alla produzione per le rotture di riso destinate alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo di entrata delle rotture di riso, diminuito dell'importo compensativo fissato per tale prodotto, e 8,30 unità di conto.

Tuttavia se il prezzo cif è superiore a 8,30 unità di conto la restituzione alla produzione è uguale alla differenza tra il prezzo di entrata, diminuito dell'importo compensativo fissato per le rotture di riso, ed il prezzo cif di tale prodotto.

La restituzione alla produzione non è concessa quando il prezzo cif delle rotture di riso è uguale o superiore al prezzo di entrata di tale prodotto diminuito dell'importo compensativo. "

Articolo 2

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio è completato dal seguente capoverso :

" Tuttavia, l'importo applicabile in Irlanda e nel Regno Unito per il granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 6 è fissato fino al 31 luglio 1973 a 6,30 unità di conto per 100 chilogrammi, può essere modificato alle stesse condizioni e con la stessa procedura. "

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento predetto è completato dal seguente capoverso :

" Tuttavia per l'Irlanda ed il Regno Unito tale prelievo può essere fissato alle stesse condizioni per i prodotti elencati alle posizioni 11.08 A I, IV et V, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune, se il prezzo del granturco sul mercato mondiale supera l'importo di 6,30 unità di conto per 100 chilogrammi. "

Articolo 3

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio è completato dal seguente capoverso :

" Fino al 31 luglio 1973, in Irlanda e nel Regno Unito, il prezzo che il produttore deve riscuotere nella fase franco fabbricatore, per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di 100 chilogrammi di fecola deve essere pari all'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aumentato di una somma almeno pari a 7,37 unità di conto."

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973. Esso è applicabile il 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,
Il Presidente